



## ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO E DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE DI LUCCA

### Art. 1 – Istituzione dell'Albo e ambito di applicazione

1. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'Art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e del vigente Statuto Comunale, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e promuovere le tipicità locali, le eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano il territorio comunale.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio, delle botteghe artigiane, della ristorazione e della somministrazione, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale. A tal fine, ai sensi del D.Lgs. 219/2024, il Comune istituisce un apposito albo locale denominato “*Albo dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane*”.
3. Sono destinatari della misura gli esercizi commerciali, quelli di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane, così come definite all'Art. 2.

### Art. 2 – Settori coinvolti

1. Allo scopo di individuare e definire l'ambito di applicazione del presente Regolamento, è opportuno esplicitare le seguenti definizioni:
  - «attività commerciale storica»: vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato;
  - «bottega artigiana»: attività gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall'Art. 2 della L. n. 443/1985 e dalla normativa regionale;
  - «esercizio pubblico storico»: ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

### Art. 3 – Requisiti

1. Possono iscriversi al presente Albo le attività commerciali, artigiane e gli esercizi pubblici, il cui locale aperto al pubblico si trovi all'interno del Comune di Lucca e purché:
  - a) abbiano un'anzianità minima pari a 50 anni continuativi nello stesso locale;
  - b) siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati;
  - c) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;
  - d) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da un' elevata qualità progettuale e dei materiali.
2. Possono iscriversi al presente Albo anche le «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza», che:
  - a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno 70 anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad 1 anno, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;
  - b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell'attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza ovvero dal soggetto



subentrante ai sensi dell'Art 4 comma 1, che assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all'Art. 4 comma 2;

- c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;
  - d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;
  - e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da un' elevata qualità progettuale e dei materiali;
  - f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui all'Art. 2 lettera A) del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale. Sono considerate zone territoriali omogenee ai sensi della norma di cui sopra, e per gli effetti dell'Art. 17 della L. 765/1967, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
3. Per le imprese che rispondono ai requisiti di cui al comma 2 e per ogni categoria merceologica sono costituite, a norma dell'Art. 6 comma 1 e 2 del D.Lgs. 219/2024, apposite sottosezioni dell'Albo.

#### **Art. 4 – Modalità**

1. Per iscriversi all'Albo, fatte salve le imprese di cui comma 4, è necessario inviare il modulo di domanda, predisposto e debitamente firmato dal legale rappresentante dell'impresa, presente sul sito web del Comune di Lucca, debitamente compilato in ogni sua parte, ed allegare la seguente documentazione:
  - documento di identità in corso di validità, nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente;
  - una breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale emerga in particolare la continuità storica dell'impresa;
  - copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura.
2. I requisiti di cui all'Art. 3 si intendono maturati se sussistenti al momento della presentazione della domanda, per la quale fa fede la data di protocollazione della stessa.
3. Il presente Avviso non ha scadenza temporale.
4. I soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici con sede nel Comune di Lucca sono iscritti d'ufficio all'Albo di cui al presente Regolamento e le stesse, insieme alle altre iscritte su iniziativa di parte, saranno destinatarie dei riconoscimenti di cui all'Art. 7.

#### **Art. 5 – Subentro o subingresso**

1. In caso di subentro nella titolarità o gestione di attività commerciali di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di cui all'Art. 2 può essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro è ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno 10 anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.



Città di Lucca

2. La qualificazione di cui sopra può essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa definita all'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 219/2024, nonché in casi di forza maggiore, l'attività sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuità nell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione. Questa disposizione non si applica se lo spostamento in un locale diverso è conseguenza o è comunque connesso al subentro di cui al comma precedente.
3. La procedura conciliativa menzionata nel precedente comma consiste nell'agevolazione, da parte della regione, alla conclusione di accordi tra gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio.

#### **Art. 6 - Albo**

1. L'albo è consultabile dal sito web del Comune di Lucca e, con cadenza annuale, nel caso in cui siano intervenute nuove iscrizioni, lo stesso è trasferito alla Regione Toscana.
2. La Regione, a sua volta, ex Art. 6 del D.Lgs. 219/2024, fa confluire periodicamente il proprio Albo regionale nell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici.

#### **Art. 7 – Premio e misure di valorizzazione**

1. Alle imprese iscritte all'*Albo dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane di Lucca* l'Amministrazione comunale conferisce, con cadenza annuale, un premio che ne attesta e ne riconosce la "storicità", nonché la lunga e ininterrotta tradizione.
2. Le stesse imprese potranno essere destinatarie di eventuali altre misure di carattere promozionale che l'Amministrazione deciderà di attuare.
3. Restano salve le misure e le campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale adottate, ex Art. 6 del D.Lgs. 219/2024, dal competente Ministero, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali.

#### **Art. 8 - Premio speciale**

1. L'Amministrazione può decidere di assegnare, annualmente e per una sola volta alla medesima impresa, un premio speciale denominato "*Una storia di successo*", destinato a una realtà imprenditoriale che si è distinta nel corso degli anni per la sua storia, tradizione, evoluzione, crescita e legame con il territorio.
2. Il premio può essere conferito anche a un'impresa che non rientra in uno dei settori economici previsti dall'Art. 2, purché in possesso dei requisiti indicati all'Art. 3.
3. Il conferimento del premio speciale non dà diritto all'iscrizione all'*Albo dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane di Lucca* di cui all'Art. 6.

#### **Art. 9 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali. Informativa ai sensi dell'Art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli Artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché



alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Comune di Lucca rimanda al documento pubblicato sul sito web, alla pagina [https://www.comune.lucca.it/documento\\_pubblico/informativa-privacy-ai-cittadini-2/](https://www.comune.lucca.it/documento_pubblico/informativa-privacy-ai-cittadini-2/).

2. Relativamente al presente Regolamento, il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Dipartimentale 7 “Ambiente e Sviluppo economico”, U.O. 7.2 “Sportello Unico per le Imprese (SUAP), arredo e decoro urbano”, Arch. Michele Nucci.

#### **Art. 10 - Legge applicabile e risoluzione delle controversie**

1. L'iscrizione al presente Albo implica l'accettazione delle condizioni ivi previste senza riserve o restrizioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 219/2024.
2. In caso di controversia, la stessa sarà sottoposta al foro competente.

#### **Art. 11 - Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla delibera di approvazione.